



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE NR. 4/2014

Castelfranco Veneto, 14 Marzo 2014

Oggetto: DAL 2014 COMUNICAZIONI *BLACK LIST* SU NUOVO MODELLO

A decorrere dalle operazioni registrate dal 1 gennaio 2014, la comunicazione delle operazioni intrattenute con controparti localizzate in paesi a fiscalità privilegiata deve avvenire sulla base del **nuovo modello "polivalente"**. In detto modello, già utilizzato anche per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) è presente un **quadro BL** che va utilizzato (anche) per evidenziare dette operazioni.

QUADRO BL						
OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA	Cognome 1	Nome 2	Data di nascita 3 giorno mese anno			
	Comune / Stato estero di nascita 4		Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6		
	Denominazione / Ragione sociale 7		Città estera della Sede legale 8			
	Codice Stato estero 9	Indirizzo estero della sede legale 10				
	OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA	BL00 2	Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata 2	Operazioni con soggetti non residenti 3	Acquisti di servizi da non residenti 4	
			Codice identificativo IVA 1			
			Operazioni attive			
			Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti			
	BL003	Importo complessivo 1	Imposta 2			
		Operazioni non soggette a IVA				
BL004	Cessione di beni	Prestazione di servizi				
	Importo complessivo	Importo complessivo				

	1		2
BL005	Importo complessivo	Note di variazione	Imposta
	1		2
Operazioni Passive			
BL006	Importo complessivo	Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti	Imposta
	1		2
BL007	Importo complessivo	Operazioni non soggette a IVA	
	1		
BL008	Importo complessivo	Note di variazione	Imposta
	1		2

Da notare, comunque, che cambiano solo le modalità attraverso le quali rendere tale comunicazione (ossia il modello da utilizzare), ma nel merito non vi è nessuna novità (ossia le regole per individuare le operazioni da includere, così come la periodicità, non hanno subito alcuna modifica). Si coglie quindi l'occasione per ricordare le regole di compilazione.

La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.

A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000, prestazioni di servizi rese per € 35.000, acquisti di beni per € 25.000 e servizi ricevuti per € 48.000, non determina il superamento della soglia;
- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000, prestazioni di servizi rese per € 5.000, acquisti di beni per € 15.000 e servizi ricevuti per € 38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.

In caso di superamento della soglia di € 50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi non riepilogate in un unico modello trimestrale come avviene nel caso del modello *intrastat*).

SI ricorda infine che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è **l'ultimo giorno** del mese successivo il periodo di riferimento (mese / trimestre). Quindi:

- per i contribuenti che osservano la periodicità trimestrale: gennaio-marzo entro il 30 aprile, aprile-giugno entro il 31 luglio, ecc.;
- per i soggetti che osservano la periodicità mensile: gennaio entro fine febbraio, febbraio entro fine marzo, ecc..

Per il momento non è prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente (anche se questa è una delle proposte contenute nel disegno di legge semplificazioni, attualmente però non ancora approvato).

Le operazioni da indicare

Le operazioni intrattenute con soggetti stabiliti in un paese a fiscalità privilegiata, cosiddetti *black list*, individuati dal DM 4/5/1999 e dal DM 4/11/2001, devono essere oggetto di specifica comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. Tale comunicazione deve essere resa per:

- acquisti di beni,
- cessioni di beni,
- servizi ricevuti,
- servizi resi.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni (comprese quelle fuori campo Iva) nei confronti di operatori economici (quindi non va comunicata l'operazione intrattenuta con un "privato") aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata iscritti nella c.d. *black list* (si veda l'elenco nel paragrafo dedicato). Occorre prestare attenzione nel caso di operazioni rese con rappresentanti fiscali (si veda la tabella che segue per i chiarimenti).

Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide con la data di registrazione nei registri Iva delle fatture relative alle operazioni realizzate ovvero – se precedente o alternativa – alla data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie.

Le operazioni sono oggetto di comunicazione quando esse superano la **soglia di rilevanza** posta ad **€ 500**: sotto tale importo la singola operazione non deve essere oggetto di comunicazione.

I paesi *black list*

Per l'individuazione delle operazioni da indicare nel modello è di particolare interesse la circolare n.2/E/11. Di seguito si riportano i chiarimenti più importanti che possono essere d'aiuto per risolvere alcuni dubbi operativi:

Importazioni	<p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, poiché la bolletta doganale acquista ai fini Iva ha la natura di documento equipollente alla fattura, le importazioni devono essere segnalate nell'ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.</p> <p>Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell'operazione di importazione è antecedente rispetto all'annotazione nei registri Iva della bolletta doganale, l'importatore deve tener conto, ai fini dell'obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti, al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni.</p>
---------------------	--

<p>Trasferte dipendenti</p>	<p>Altro tema da valutare è quello riguardante le somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (ma le stesse considerazioni riguardano anche gli amministratori) per i rimborsi spese analitici (alberghi, ristoranti, <i>taxi</i>, ecc.) che questi chiedono in occasione di trasferte in paesi <i>black list</i>. Qualora i documenti di spesa siano intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese, tali spese si devono considerare escluse dall'ambito applicativo di tale adempimento.</p>
<p>Cessioni gratuite di beni</p>	<p>Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad Iva. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell'obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. <i>black list</i>. Tuttavia, sono escluse dall'obbligo di comunicazione - in quanto cessioni non soggette ad Iva - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, sempreché il relativo costo unitario non sia superiore a € 25,82. Allo stesso modo vanno escluse le cessioni gratuite di beni per i quali, all'atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell'imposta. Analogamente, devono ritenersi escluse dall'obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.</p>
<p>Rappresentante fiscale Black List</p>	<p>Sono soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella <i>black list</i>. Sono invece escluse dall'adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella <i>black list</i>, qualora l'operatore economico "rappresentato" - che costituisce la controparte dell'operazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori (es: operazione intrattenuta con il rappresentante fiscale svizzero di un'impresa tedesca).</p>
<p>Acquisti di servizi non territoriali</p>	<p>Le prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese <i>black list</i> non soggette ad Iva in quanto prive del requisito della territorialità (es: prestazione relativa ad un immobile situato in svizzera, territorialmente rilevante in svizzera ai sensi dell'art.7-<i>quater</i> d.P.R. n.633/72) devono essere indicate al lordo dell'eventuale imposta assolta all'estero.</p>
<p>Carburanti</p>	<p>Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti Iva presso distributori stabiliti in Paesi <i>black list</i>, in quanto operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini Iva e, quindi, neppure alla comunicazione <i>black list</i>.</p>
<p>Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale</p>	<p>Le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni <i>black list</i>, in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte. Qualora invece venga emessa fattura, l'operazione deve essere inserita negli elenchi.</p>
<p>Stabili Organizzazioni</p>	<p>Rientrano negli obblighi di comunicazione, con riferimento alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta in quanto carenti del requisito territoriale, anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese <i>black list</i> di</p>

	<p>un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in <i>black list</i>.</p> <p>L'obbligo di comunicazione deve essere esteso anche alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese <i>black list</i>, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia.</p>
Cessioni "estero su estero"	<p>Posto che le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sono soggette all'obbligo di comunicazione, allo stesso modo sono escluse cessioni ed acquisti effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese <i>black list</i>.</p>
Reverse charge e prestazione di servizi	<p>Qualora una prestazione di servizi ricevuta sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima dell'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile, detta operazione deve essere segnalata tenendo conto della data di annotazione dell'operazione nei registri di contabilità generale.</p>
Fatture di acconto	<p>Poiché al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all'estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti. In tal caso, l'importo dell'operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all'ammontare dell'acconto fatturato.</p>
Mancanza del codice identificativo	<p>La valutazione circa la ricorrenza dell'errore scusabile che esclude l'applicazione delle sanzioni sarà valutato caso per caso in sede di verifica. Pertanto anche l'impossibilità per il soggetto passivo italiano di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti <i>black list</i> con cui ha intrattenuto rapporti commerciali sarà valutata dagli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la disapplicazione delle sanzioni.</p> <p>Qualora manchi un codice fiscale estero, si ritiene possibile indicare, nell'apposito campo, un altro dato allo stesso similare (quale, ad esempio, può considerarsi il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l'identificazione dell'operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese <i>black list</i>.</p>

I paesi *black list*

I Paesi a fiscalità privilegiata denominati "*black-list*" sono quelli inseriti nell'elenco degli Stati e Territori individuati dai Decreti del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. Quelli contemplati dal D.M. del 4 maggio 1999, sono:

Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of

Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa).

Quelli elencati invece nel D.M. del 21.11.2001 sono:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (*ex* Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (*ex* Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (*ex* Isole Ellice), Vanuatu, ed inoltre sono altresì inclusi:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) (abrogato);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sempre il DM 21.11.2001, elenca gli Stati e territori seguenti, con delle specifiche limitazioni, soggettive e di attività, da verificare nella disposizione stessa per ciascuno di essi:

1) Angola; 2) Antigua; 3) abrogato; 4) Costa Rica; 5) Dominica; 6) Ecuador; 7) Giamaica; 8) Kenia; 9) Lussemburgo; 10) abrogato; 11) Mauritius; 12) Portorico; 13) Panama; 14) Svizzera; 15) Uruguay.

Per alcuni di questi paesi i richiamati decreti stabiliscono delle limitazioni, limitazioni che comunque non rilevano ai fini della presente comunicazione: in altre parole, saranno oggetto di comunicazione le operazioni intrattenute con operatori ubicati in tali paesi, indipendentemente dalla natura giuridica dell'operazione e della controparte. Dall'elenco degli Stati e territori di cui sopra, sono stati **esclusi Cipro, Malta e la Corea del Sud**, giusto quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2010, che ha modificato le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui ai predetti decreti Ministeriali del 1999 e del 2001.

Allo stesso modo, con decreto ministeriale del 12 febbraio 2014 è stato **eliminato San Marino**. Poiché il decreto non prevede alcuna decorrenza specifica, la sua efficacia sarà dalla data di pubblicazione di tale provvedimento in gazzetta ufficiale, che è stata il 24 febbraio 2014. Pertanto, le operazioni realizzate da tale data in avanti, non saranno oggetto di comunicazione, mentre andranno comunicate quelle realizzate fino al 23 febbraio 2014.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Michela Pellizzer